

Numero
1858

cl

0

Bellinzona
13 aprile 2022

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale della difesa, della
protezione della popolazione e dello sport
(DDPS)
Palazzo federale, ala orientale
3003 Berna

Invio per posta elettronica
Rechtsdienst@swisstopo.ch

Consultazione – Modifica dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale e delle ordinanze tecniche d’esecuzione


Gentili signore,
egregi signori,

ci riferiamo alla consultazione menzionata in epigrafe e tramite la presente vi sottoponiamo, in allegato come richiesto, le nostre osservazioni.

Ringraziandovi per la preziosa opportunità accordata di esprimerci in materia, vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l’espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Manuele Bertoli

Il Cancelliere



Arnaldo Coduri

Allegato:

- citato

Copia a:

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch)
- Ufficio del catasto e dei riordini fondiari (dfe-ucr@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet



Questionario

Modifica dell'ordinanza concernente la misurazione ufficiale e delle ordinanze tecniche esecutive

Consultazione dal 2 febbraio 2022 al 13 maggio 2022

Mittente

Repubblica e Cantone Ticino
6500 Bellinzona

Claudio Frapoli, claudio.frapoli@ti.ch, 091 814 35 72, Ufficio del catasto e dei riordini fondiari;

Simone Albisetti, simone.albisetti@ti.ch, 091 814 32 13, Sezione dei registri;

Riscontro generale

1. Concordate con l'orientamento e gli obiettivi dell'avamprogetto posto in consultazione?

Sì Sì con riserva No

Osservazioni:

I documenti e il contenuto delle revisioni sono ampiamente in linea con i requisiti attuali. L'intenzione della revisione e le descrizioni e giustificazioni dei singoli articoli sono generalmente dettagliate e comprensibili e vi ringraziamo per il lavoro svolto.

Con la revisione della VAV, VAV-VBS, numerosi regolamenti tecnici sono delegati al livello di direttive e istruzioni. È imperativo che la procedura partecipativa sia applicata anche all'emissione delle direttive e delle istruzioni.

L'emanazione di direttive e linee guida deve avvenire tramite una procedura istituzionalizzata tra swisstopo e i cantoni (KGK).

L'adeguamento dei requisiti tecnici può avere infatti conseguenze sui costi che devono essere finanziati anche dai cantoni.



2. Altre osservazioni di carattere generale concernenti l'avamprogetto posto in consultazione:

Importanza dei piani per le servitù iscritte nel registro fondiario (RF)

Dal punto di vista del registro fondiario, il progetto si prefigge di concretizzare taluni obiettivi che hanno condotto alla revisione parziale del Codice civile (CC) in materia di diritti reali immobiliari e di diritto del registro fondiario, entrata in vigore il 1.1.2012. Le nuove disposizioni hanno permesso all'Ufficio del registro fondiario (URF) di disporre di informazioni più chiare e affidabili in vista dell'iscrizione, in modo da svolgere pienamente la sua funzione di sistema di informazione fondiaria, incrementando in particolare **la sicurezza giuridica e la pubblicità**.

Relativamente alle servitù si è infatti constatato un aumento dell'utilizzo di questo strumento, a seguito dello sfruttamento sempre più intensivo del suolo e del sottosuolo, a una frequente parcellazione dei terreni e ad un'accresciuta edificazione. Parallelamente si è pure osservato un aumento del contenzioso relativo al contenuto e all'estensione delle servitù. Per consentire di individuare il luogo di esercizio di una servitù in caso di controversie tra gli aventi causa e un corretto aggiornamento delle iscrizioni in caso di parcellazione di fondi, la revisione del CC ha introdotto un'importante modifica oltre all'obbligo dell'atto pubblico, ossia **l'esigenza di un piano delle servitù come componente dell'attestazione del titolo giuridico per le servitù il cui esercizio sia limitato a una parte del fondo** (art. 732 cpv. 2 CC). Questo principio è stato poi corredato da una prescrizione contenuta nell'Ordinanza sul registro fondiario (ORF), ossia l'art. 70 cpv. 3 ORF secondo cui, se l'attestazione del titolo giuridico va corredata da un estratto del piano per il registro fondiario (art. 732 cpv. 2 CC), le parti devono rappresentare graficamente in modo inequivocabile nell'estratto del piano il luogo d'esercizio della servitù o dell'onere fondiario.

Il piano del registro fondiario si basa sui dati della misurazione ufficiale, conformemente all'art. 950 cpv. 1 CC e all'attuale art. 7 cpv. 1 OMU.

Nel messaggio del Consiglio federale relativo alla revisione del CC viene precisato che non è necessario un vero e proprio piano rilasciato e firmato da un geometra. Basta un estratto del piano per il registro fondiario – scaricato per esempio da Internet – nel quale siano visibili i confini del fondo e l'ubicazione degli edifici. Ciò significa che anche la delimitazione grafica della servitù nel piano del registro fondiario non deve essere necessariamente eseguita dal geometra, bensì anche dalle parti o dal notaio.

Non esiste quindi attualmente alcuna prescrizione relativa al modo e alla forma che deve assumere la rappresentazione grafica della servitù, motivo per cui la dottrina ammette anche la delimitazione manuale dell'estensione della servitù eseguita dalle parti. L'unica indicazione è contenuta nell'art. 732 cpv. 2 CC, ossia che **“le parti devono rappresentare graficamente in modo inequivocabile nell'estratto del piano il luogo d'esercizio della servitù o dell'onere fondiario.”**

In questo contesto si osserva che l'iscrizione delle servitù è da una parte facilitata nella misura in cui le parti non devono necessariamente far capo ad un



geometra, ma **l'obiettivo del legislatore di incrementare la sicurezza giuridica non è stato pienamente raggiunto**. I piani delle servitù presentati in occasione delle iscrizioni a registro fondiario non sempre soddisfano i requisiti di chiarezza voluti dal legislatore. Di seguito alcuni esempi con cui si trovano confrontati gli URF:

- sui piani allestiti dagli architetti o dai proprietari spesso non figura la fonte da cui sono tratti, sebbene nella maggior parte dei casi risultino conformi alla misurazione ufficiale;
- la rappresentazione grafica dell'estensione della servitù viene talvolta eseguita manualmente dal proprietario o dal notaio e di conseguenza può risultare approssimativa;
- il piano non riporta la scala;
- la fotocopia del piano allegata quale inserto dell'atto non corrisponde alla scala utilizzata per la rappresentazione grafica, di modo che le proporzioni risultano sfalsate;
- il piano non è attuale rispetto alla misurazione ufficiale.

Proprio per l'assenza di prescrizioni chiare in merito alla modalità di esecuzione di una rappresentazione grafica di una servitù gli URF possono trovarsi in difficoltà nel soppesare l'interesse delle parti all'iscrizione e l'interesse delle stesse parti e della collettività ad avere un registro che garantisca la sicurezza giuridica. In ogni caso le difficoltà di interpretazione di una servitù sorgerebbero in occasione di un'eventuale controversia giudiziaria tra le parti, successivamente all'iscrizione della servitù. Di conseguenza, si è dell'avviso che, per evitare conflitti di interpretazione delle servitù, rispettivamente agevolare il compito degli URF, occorra trovare un modo per garantire maggiore sicurezza giuridica e, al tempo stesso, maggiore pubblicità.

Relativamente al **principio di pubblicità** si rileva che il Consiglio federale, adottando l'art. 26 cpv. 1 ORF, ha inserito le servitù nei dati accessibili senza dover giustificare un interesse legittimo. Di conseguenza, non solo i dati risultanti dal libro mastro, ma anche i piani delle servitù allegati ai documenti giustificativi, dovrebbero essere liberamente accessibili. Di fatto però lo sono solo limitatamente, nella misura in cui sono archiviati unicamente negli uffici del registro fondiario e non sono pubblicati. Vero che l'art. 27 ORF prevede unicamente che i cantoni possono prevedere di rendere pubblico l'accesso per via elettronica ai dati del libro mastro consultabili senza far valere un interesse secondo l'articolo 26 cpv. 1 lett. a (ossia la designazione e la descrizione del fondo, il nome e l'identità del proprietario, la forma di proprietà e la data d'acquisto). Tuttavia questa situazione sembra in contrasto con la volontà del legislatore di rendere il registro fondiario un moderno e trasparente sistema di informazione fondiaria. In questo contesto, **proprio per dare maggiore coerenza tra la volontà del legislatore e le disposizioni attualmente in vigore, si sostiene il progetto in esame in quanto volto ad incrementare anche la pubblicità relativamente alle servitù, inserendole nella misurazione ufficiale.**



Revisione dell'OMU in parola e necessità di chiarezza circa l'interazione con l'iscrizione nel RF

Resta tuttavia poco chiaro se e in che misura la revisione dell'OMU avrà un'incidenza diretta sul modo di procedere degli URF, specie nei casi in cui i piani delle servitù non venissero allestiti da un geometra revisore. L'iscrizione della servitù a registro fondiario è costitutiva e, di conseguenza, l'inserimento della stessa nella misurazione ufficiale deve avvenire successivamente all'iscrizione. A quel momento però il piano della servitù deve già rispondere ai requisiti minimi per la sua trasposizione nella misurazione ufficiale. In altre parole non appare del tutto chiaro cosa succederebbe qualora l'URF accettasse di iscrivere un piano avente una rappresentazione tracciata a mano impossibile da digitalizzare successivamente nella misurazione ufficiale.

Tale situazione è ascrivibile sostanzialmente all'assenza di una soluzione realmente chiara e univoca circa le esigenze di raffigurazione grafica, quale risultante di un compromesso fra le discrepanti modalità oggi in uso in materia presso alcuni cantoni (cfr. art. 7 cpv. 3 OMU; ZBGR 2013, cap. 2.2 p. 243; ibidem, cap. 3.3 p. 248 ss). A questo non pare contribuisca efficacemente a superare la prospettata successiva integrazione mediante nuove istruzioni tecniche da parte della competente autorità federale, rispettivamente la concreta prospettiva che dal profilo pratico le parti possano vedersi quasi necessariamente indotte a ricorrere all'opera di un professionista qualificato.

Si noti come in base ai folti riferimenti giurisprudenziali e dottrinali contenuti nel commento al progetto, attualmente la dottrina riconosce al piano destinato all'URF così come generalmente concepito e riservate le debite eccezioni (M. Huser, Schweizerisches Vermessungsrecht, 3a ed., pag. 484), una valenza limitata, mentre con la nuova formulazione dell'art. 7 cpv. 3 P OMU, esso verrebbe a integrare gli effetti tipici dal RF (artt. 971-974 CC). Il Tribunale federale si è unicamente sinora espresso per esigere la produzione all'URF unicamente di un piano catastale quale supporto (documento giustificativo - dg) con le implicazioni che ne derivano.

Per raggiungere pienamente il principio della sicurezza giuridica a cui aspira il prospettato inserimento dei confini delle servitù nel piano del RF, rendendoli dal punto di vista giuridico parte della misurazione ufficiale con conseguente effetto sul RF (iscrizione, estensione del diritto e buona fede risp. mala fede di terzi), si è dell'avviso che si debba esigere non solo la produzione di un piano tratto dalla misurazione ufficiale, bensì anche una rappresentazione grafica effettuata – o almeno ratificata – da un geometra secondo gli standard della misurazione ufficiale. Ciò sulla falsariga di quanto avviene già oggi nell'ambito dei piani di mutazione, peraltro sottoposti in via preliminare all'URF.

Si tratta chiaramente di una decisione anche politica, giacché si amplierebbe il perimetro di monopolio dei geometri che genera spese supplementari per i privati che intendono far iscrivere una servitù. A nostro avviso tuttavia prevale l'interesse della sicurezza giuridica e quindi la competenza sarebbe giustificata. Se non si volesse attribuire una competenza esclusiva al geometra, si potrebbe perlomeno esigere che la rappresentazione grafica venga effettuata da una persona del ramo, escludendo quindi la rappresentazione da parte dei proprietari



o del notaio. Segnaliamo che parte della dottrina condivide questa posizione (vedi ZBGR 2013 p. 248 in allegato).

È pertanto opportuno che in sede di affinamento delle basi legali siano approfondite le evidenti carenze evidenziate in precedenza, così da **assicurare il coordinamento tra le varie autorità** chiamate ad occuparsene.

Conclusione

In conclusione, se da una parte si accoglie positivamente la volontà di garantire, anche nell'ambito del diritto della misurazione ufficiale, una maggiore sicurezza giuridica e un'accresciuta pubblicità in relazione all'estensione delle servitù – obiettivo comune del legislatore espresso in occasione della revisione del CC entrata in vigore il 1.1.2012 –, occorre dall'altra parte chiarire in che misura l'attività degli URF sarà concretamente interessata da tale modifica, rispettivamente definire chiaramente i requisiti formali che devono essere rispettati per la trasposizione dei piani delle servitù nella misurazione ufficiale, possibilmente limitando la competenza a persone esperte del ramo.

Circa altri ordinamenti suscettibili di coinvolgere l'attività degli UR, con riferimento all'Allegato n. III pti. 1 e 3 (atteso con riferimento al commento, che già attualmente il geometra revisore può esplicare funzioni di pubblico ufficiale), non sembrano porsi problemi di rilievo. Anche la formulazione dell'art. 14a cpv. 2 P OMU (recte art. 14a) si è appurato non comportare reali innovazioni rispetto a oggi.

Dal punto di vista finanziario riteniamo che i previsti 5 milioni di franchi (mediamente poco più di 2'000.- a Comune) per il passaggio da DM.01 a DM.flex e la ripresa delle servitù degli ultimi 10 anni siano largamente insufficienti.

In merito alle modifiche delle altre basi legali:

ORF, art. 21, cpv. 1: perché non aggiungere anche “i territori interessati da spostamenti di terreno permanenti” (OMU, art. 7 cpv. 2 lett. e)?

Modificare quindi in: “*I beni immobili, i diritti per sé stanti e permanenti, le miniere, i territori interessati da spostamenti di terreno permanenti nonché le servitù il cui esercizio è limitato a una parte del fondo [...].*”

ORF, art. 21, cpv. 2: modificare in “*La modifica dei limiti dei beni immobili, dei diritti per sé stanti e permanenti e delle miniere nel registro fondiario [...].*”

OSN, art. 19 cpv. 2 il termine riportato non è adeguato a 20 giorni, nel testo è presente ancora 30 giorni.

Artikelweise Detailerörterung / Discussions, article par article du projet / Esame del progetto articolo per articolo

Verordnung über die amtliche Vermessung / Ordonnance sur la mensuration officielle / Ordinanza concernente la misurazione ufficiale

| Artikel Article Articolo | Änderungsvorschlag? Autre proposition? Proposta di modifica? | Bemerkungen Remarques Osservazioni |
|--------------------------------|--|---|
| Art. 1, let. b) | b) assicura la disponibilità dei geodati necessari per l'impianto e la tenuta del registro fondiario ai sensi dell'articolo 950 del Codice civile svizzero. | Meglio mantenere la vecchia dicitura (come da regolamento cantonale sul RF). |
| Art. 1a | Nella misura in cui la presente ordinanza non contiene prescrizioni particolari, alla misurazione ufficiale si applica l'ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione (OGI). | Manca la data. |
| Art. 5, let. b) | b. i punti fissi e i segni di terminazione nel terreno (segni) ; | (segni) è superfluo. |
| Art. 7 cpv. 2 | <p>a. i punti e i limiti dei beni immobili, dei diritti per sé stanti e permanenti e delle miniere;</p> <p>b. i confini delle servitù il cui esercizio è limitato a una parte del fondo (art. 732 cpv. 2 CC);</p> <p>c. i territori con spostamenti di terreno permanenti (art. 660a CC);</p> <p>d. i punti fissi;</p> <p>e. gli edifici esistenti secondo gli articoli 2 lettera b e 7 capo verso 1 lettera b dell'ordinanza del 9 giugno 20175 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA) nonché le altre costruzioni e installazioni esistenti;</p> <p>f. le caratteristiche della superficie del terreno;</p> <p>g. i confini giurisdizionali;</p> <p>h. gli indirizzi degli edifici secondo gli articoli 26b e 26c dell'ordinanza del 21 maggio 20086 sui nomi geografici (ONGeo);</p> <p>i. altri oggetti, nella misura in cui sono rilevanti per lo sfruttamento del fondo;</p> <p>j. i nomi geografici.</p> | L'articolo in questione è in contraddizione con il nuovo art. 7a dell'OTRF. Il piano per il registro fondiario dovrebbe inoltre contenere già a livello di ordinanza gli stessi oggetti previsti dall'OMU-DDPS conformemente al nuovo art. 7a previsto con la modifica dell'OTRF. |
| Art. 7 cpv. 4 | 4 I confini delle servitù possono essere trasferiti nei dati della misurazione ufficiale tramite un'interfaccia. | Con la formulazione proposta si dà già per acquisito che le servitù verranno gestite separatamente dai dati della MU, cosa che invece potrebbe essere possibile. |
| Art. 14 | 1 Come linea di confine vale la linea retta o un arco di cerchio tra due punti del confine. | Dal punto di vista geometrico una linea puo' essere anche curva. Meglio definire linea retta. |
| Art. 14a | Correggere da 14° a 14a ... | Andrebbe chiarito a nostro modo di vedere se la correzione di contraddizioni è relativa unicamente al tracciato dei confini dei beni immobili o è riferita a tutti i livelli di informazione. Specificare meglio. |

Artikelweise Detailerörterung / Discussions, article par article du projet / Esame del progetto articolo per articolo

Verordnung über die amtliche Vermessung / Ordonnance sur la mensuration officielle / Ordinanza concernente la misurazione ufficiale

| | | |
|----------------|---|---|
| Art. 23 cpv. 3 | I Cantoni disciplinano il sistema di comunicazione. | Miglior comprensione della frase, con l'inserimento del soggetto. |
| Art. 28 | d. al proprietario del fondo che lo richiede è spedito un estratto per il suo fondo del piano per il registro fondiario secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettere a–j. | Vedi osservazione art. 7. Per il proprietario fondiario un piano senza copertura del suolo o nomi locali è illeggibile. |
| Art. 34 cpv. 3 | - | Riteniamo l'aggiunta del cpv.3 superflua, in quanto già definito dall'OGI. |
| Art. 42 cpv. 1 | 1 Il Cantone designa il servizio competente per la vigilanza sulla misurazione ufficiale (servizio di vigilanza sulle misurazioni). Quest'ultimo sottostà alla direzione professionale privo di condizionamenti di un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri. | Viene migliorata la traduzione dal tedesco "weisungsfrei". |
| Art. 44 cpv. 1 | 1 I lavori della misurazione ufficiale possono essere eseguiti solo da ingegneri geometri privo di condizionamenti e iscritti nel registro, o sotto la loro direzione professionale. | Vedi art. 42 cpv. 1 |

Artikelweise Detailerörterung / Discussions, article par article du projet / Esame del progetto articolo per articolo

Verordnung des VBS über die amtliche Vermessung / Ordonnance du DDPS sur la mensuration officielle / Ordinanza del DDPS concernente la misurazione ufficiale

| Artikel Article Articolo | Änderungsvorschlag? Autre proposition? Proposta di modifica? | Bemerkungen Remarques Osservazioni |
|---|--|---|
| Art. 2 | 1 I punti fissi sono punti di riferimento della misurazione ufficiale, determinati mediante misurazioni e procedure di aggiustaggio nel sistema di riferimento della misurazione nazionale e contrassegnati in modo duraturo e univoco sul terreno da segni fissi. ... 6 La Direzione federale delle misurazioni catastali (D+M) emana istruzioni sui dettagli dei requisiti per i punti fissi . | Migliore traduzione in italiano |

Artikelweise Detailerörterung / Discussions, article par article du projet / Esame del progetto articolo per articolo

Verordnung des VBS über die amtliche Vermessung / Ordonnance du DDPS sur la mensuration officielle / Ordinanza del DDPS concernente la misurazione ufficiale

| | | |
|---------|---|--|
| Art. 3 | <p>i. gli indirizzi degli edifici l. i confini giurisdizionali</p> | Sarebbe opportuno aggiungere esplicitamente gli “indirizzi degli edifici” e i “confini giurisdizionali”, come contenuto dei dati della MU (cfr. con art. 7a lett. g e h OTRF). |
| Art. 4 | <p>Rubrica: Dati: precisione e affidabilità</p> <p>cpv. 2: GT 1: regioni urbane GT 2: zone edificate e zone edificabili GT 3: zone agricole e forestali a sfruttamento intensivo GT 4: zone agricole e forestali a sfruttamento estensivo GT 5: regioni d'estivazione e regioni improduttive.</p> | <p>Specificare nella rubrica anche l'affidabilità. Mantenere la vecchia dicitura per le zone di tolleranza (migliore traduzione).</p> |
| Art. 5 | <p>d. il confronto delle aree in caso di rinnovamento catastale; 2 La D+M emana istruzioni sui dettagli, in particolare sul contenuto, la forma e la rappresentazione dei documenti.</p> | <p>Migliore traduzione in italiano Correzione traduzione in italiano</p> |
| Art. 6 | <p>I seguenti prodotti ufficiali sono derivati dai dati della misurazione ufficiale: a. piano di situazione; b. piano di base; c. distribuzione dei dati sotto forma di modello dei geodati semplificato (art.13); d. notifiche della misurazione ufficiale a terzi.</p> | Correzione traduzione in italiano |
| Art. 9 | <p>b. linee rette e archi di cerchio; c. superfici;</p> | (vedi proposta art. 14 OMU) |
| Art. 10 | <p>b. informazioni sulle responsabilità, come i nomi e gli indirizzi dei geometri revisori, e indicazioni sulla distribuzione dei dati;</p> | Correzione traduzione in italiano |
| Art. 13 | <p>1 La D+M prescrive un modello dei geodati semplificato derivato dal modello dei geodati della misurazione ufficiale. Nel fare ciò, tiene conto della distribuzione semplificata dei dati in vari formati di trasferimento dati comunemente utilizzati. 4.1 Cantoni utilizzano la versione adattata al modello dei geodati per la presentazione dei dati nel modello dei geodati semplificato.</p> | <p>Correzione traduzione in italiano Il cpv. 4 è a nostro avviso superfluo.</p> |
| Art. 15 | | L'assunzione dei costi per la tenuta a giorno a causa di eventi naturali non è regolata. |

Artikelweise Detailerörterung / Discussions, article par article du projet / Esame del progetto articolo per articolo

Verordnung des VBS über die amtliche Vermessung / Ordonnance du DDPS sur la mensuration officielle / Ordinanza del DDPS concernente la misurazione ufficiale

| | | |
|---------|--|---|
| Art. 19 | <p>Art. 19 Controllo di qualità in caso di cambiamenti nei dati</p> <p>1 Dopo una modifica dei dati, il servizio responsabile della modifica controlla i nuovi dati con lo strumento secondo l'articolo 11 capoverso 1.</p> <p>2 Il risultato riferito del controllo di qualità è un documento di controllo di qualità secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera c..</p> | Migliore traduzione in italiano, in base alla terminologia corrente |
| Art. 20 | <p>1 I Cantoni emanano un concetto in materia di archiviazione secondo l'articolo 16 paragrafo 2 OGI⁸ e disciplinano la storicizzazione per:</p> <p>...</p> <p>2 La D+M emana istruzioni concernenti l'archiviazione e la storicizzazione. Essa consulta l'UFRF prima dell'emanazione di queste istruzioni.</p> | Migliore traduzione in italiano |
| Art. 22 | <p>2 Su richiesta, un estratto contiene solo singoli moduli del modello dei geodati, ma sempre i confini del bene immobile, del diritto per sé stante e permanente o di una miniera.</p> <p>3 La D+M emana istruzioni concernenti il contenuto e la rappresentazione degli estratti della misurazione ufficiale.</p> | L'art. 22 può essere soppresso, poiché l'estratto secondo il cpv. 1 è già regolato all'art. 7, cpv. 4. In caso di mantenimento, la miniera va a nostro modo di vedere anch'essa inserita nel testo. Correzione traduzione in italiano |
| Art. 23 | <p>b. i lavori di rinnovamento catastale;</p> <p>e. la sostituzione delle digitalizzazioni provvisorie con un primo rilevamento o un rinnovamento catastale;</p> | Migliore traduzione in italiano |
| Art. 24 | Alle notifiche della misurazione ufficiale a terzi (art. 6 lett. d) si applica l'ultima versione della norma eCH-0131 (versione 2.0 del 7 giugno 2017) ⁹ . | Non dovrebbe essere nominata nessuna versione nell'ordinanza. Altrimenti dovrà essere eseguita una modifica all'ordinanza ad ogni aggiornamento tecnico. |
| Art. 25 | <p>Art. 25 Distribuzione dei dati nel modello dei geodati semplificato</p> <p>Su richiesta del Cantone, la D+M distribuisce i dati della misurazione ufficiale nel modello dei geodati semplificato (art. 13).</p> | Migliore traduzione in italiano |
| Art. 27 | <p>Art. 27 Passaggio dal vecchio al nuovo regime: digitalizzazione provvisoria</p> <p>Gli articoli 5 lettera f, h e i, 61 capoverso 2, 7 e 89–108 dell'Ordinanza tecnica del DDPS del 10 giugno 1994¹⁰ sulla misurazione ufficiale restano validi per la digitalizzazione provvisoria.</p> | Migliore traduzione in italiano |
| Art. 28 | a. l'istruzione del 24 dicembre 1927 ¹¹ 424 per l'allestimento dei piani corografici nelle misurazioni catastali; | Errore (stralcio) |
| Art. 31 | La presente ordinanza entra in vigore il | Errore (correzione di termine) |

Artikelweise Detailerörterung / Discussions, article par article du projet / Esame del progetto articolo per articolo

Technische Verordnung des EJPD und des VBS über das Grundbuch / Ordonnance technique du DFJP et du DDPS concernant le registre foncier / Ordinanza tecnica del DFGP e del DDPS sul registro fondiario

| Artikel Article Articolo | Änderungsvorschlag? Autre proposition? Proposta di modifica? | Bemerkungen Remarques Osservazioni |
|--------------------------------|--|--|
| Art. 7a | a. i punti e i limiti dei beni immobili, dei diritti per sé stanti e permanenti e delle miniere; g. i confini giurisdizionali | Miglior traduzione (vedi art. 21 ORF) |
| Art. 7b | c. miniere d. servitù il cui esercizio è limitato a una parte del fondo; e. territori con spostamenti di terreno permanenti. | Mancano le miniere |
| Art. 7c | b. il numero, l'identificatore federale dell'immobile EGRID e la superficie in m ² del bene immobile rispettivamente del diritto per sé stante e permanente, delle miniere e delle servitù ; e. una lista degli edifici esistenti, con il loro numero o identificatore , secondo gli articoli 2 lettera b e 7 capoverso 1 lettera b OREA ⁸ nonché delle altre costruzioni e installazioni esistenti; | Secondo noi vanno indicati anche gli EGRID e gli identificatore degli edifici alfine di poterli distinguere. |
| Art. 7d | ¹ I documenti di mutazione sono costituiti dal piano di mutazione e dalla tabella di mutazione. Forniscono informazioni sulle modifiche intervenute nell'andamento dei confini dei beni immobili, dei diritti per sé stanti e permanenti, delle miniere e delle servitù . ³ La tabella di mutazione contiene segnatamente: b. la superficie in m² aggiunta o tolta ai beni immobili, ai diritti per sé stanti e permanenti, alle miniere e alle servitù ; | Mancano le miniere e le servitù, e corretto traduzione |